



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI**

**“PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RESTAURO ARREDI PRESSO LA SEDE DEL TAR CAMPANIA-
NAPOLI**

CONTRATTO (CIG ZF71FC8D7C)

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI RESTAURO ARREDI PRESSO LA SEDE DEL TAR CAMPANIA-NAPOLI.

tra

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Codice Fiscale 94028990631 legalmente rappresentato, ai fini della stipula del presente atto, dalla Dott.ssa Filomena Zamboli nata a Ottaviano, il 17/09/1969, C.F. ZMBFMN69P57G190G, nella sua qualità di Segretario Generale del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, (nel seguito, per brevità, anche “*Amministrazione*”);

E

il sig. Chianese Giulio nato a Napoli il 07/12/1969 legale rappresentante della ditta Chianese srl con sede legale in .Pozzuoli , Via Anecchino, 131 Isolato D, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli P. IVA 07162890631, (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

PREMESSO

- a) che l’Amministrazione ha ravvisato la necessità di procedere al restauro di arredi ubicati presso la sede del TAR sita in Piazza Municipio n. 64- Napoli;
- b) che l’Amministrazione ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione n. 1381 del 5/09/2017;
- c) che a tal fine l’Amministrazione ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di restauro arredi presso la sede del T.A.R. Campania-Napoli”;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, lo stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati - ivi compresa la lettera invito - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
- f) che l’Amministrazione ha verificato i requisiti del Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusa la lettera invito - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - l’Allegato “**A**” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “**B**” (Offerta Economica), Allegato “**C**” (Patto di integrità) Allegato “**D**” (Tracciabilità flussi finanziari).
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente

allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa predisposti dall'Amministrazione prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di restauro arredi secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico (Allegato "A").

2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire il Servizio, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro 28.281,60 (ventottomiladuecentottantuno/60), IVA esclusa.

3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio contenuti nel presente contratto, nel capitolato tecnico e relativi allegati.

4. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di chiedere all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 3

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di Servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato "A") da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di Servizio, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche in materia ambientale e sanitaria in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate

norme e prescrizioni vigenti.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;

b) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative - di indirizzo e di controllo - o, comunque, relative all'esecuzione delle attività contrattuali che a tale scopo potranno essere fornite e comunicate dall'Amministrazione;

c) comunicare, tempestivamente all'Amministrazione, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute anche in riferimento al Responsabile del contratto di cui al successivo articolo 5;

7. Le attività contrattuali devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro svolto negli uffici e/o nelle aree dell'Amministrazione, in cui le medesime attività oggetto del presente Contratto devono essere svolte.

8. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto;

9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire/utilizzare nell'esecuzione del Servizio e delle singole attività necessarie all'esecuzione dello stesso tutte le attrezzature ed i materiali a ciò saranno necessari.

11. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere date dall'Amministrazione.

13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

14. Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi presso i quali devono essere eseguite le attività oggetto del presente Contratto.

15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ..

Articolo 4

Responsabile del contratto e Direttore dell'esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del contratto" il sig. Chianese Giulio che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso l'Amministrazione per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione medesima.

Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto, come

meglio indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare all'Amministrazione, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto. Ove il soggetto indicato non fosse di gradimento dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà indicare, con le stesse modalità, un altro nominativo.

3. Il Responsabile del contratto è il sig. Chianese Giulio numero fisso 081.19566991 indirizzo e-mail chianesersrl@pec.it

4. Per parte sua l'Amministrazione indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Dr. Michele Bocchino, il quale rappresenta l'interfaccia dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 101 e ss. del d.lgs. 50/2016, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato "A").

Il recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati:

numero fisso 081.7817139, indirizzo e-mail m.bocchino@giustizia-amministrativa.it.

Articolo 5

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché assistenza, previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al d.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti.

Articolo 6

Verifiche, controlli

1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti a verifica secondo quanto riportato all'art. 9 del Capitolato Tecnico. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti per l'esecuzione del servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), nonché il rispetto della

normativa vigente in materia.

2. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

Art. 7

Fatturazione

Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire a conclusione del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione – che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

La fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: ZF71FC8D7C, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: P4FX3B.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Art. 8

Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note.

all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 9

Penali

1.All'Impresa può essere comminata, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, per ogni inadempimento contestato per la violazione degli obblighi contrattuali, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2.L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.

3.Nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle giustificazioni l'Amministrazione procede all'applicazione delle indicate penali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dell'art. 11 e 12.

5.La rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all' Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 10

Obblighi di riservatezza

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura

di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

Art. 11

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto in caso di esito negativo del controllo sulla regolare esecuzione e/o di inadempienze della Società che si dovessero protrarre oltre il 15° giorno dal termine assegnato per porvi rimedio. Restano fermi l'applicazione delle penali sopra indicate e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

L'Amministrazione, in caso di inadempimento, si riserva comunque la facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 12

Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 ed 82 del d.lgs. n. 50/2016.

In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione- in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui Consip S.p.A. stipuli una convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile e penale

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni provenienti dall'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato. Nel caso si verificassero sottrazioni di materiale e si accertasse la responsabilità diretta o indiretta del personale alle dipendenze dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dall'Amministrazione.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'impresa ha stipulato apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi

In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare, nell'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro anno, oltre spese legali, per ogni evento dannoso o sinistro e per

La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'impresa aggiudicataria deve avere cura di presentare all'Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 18

Divieto di Subappalto

Per l'intrinseca tipologia e delicatezza delle prestazioni richieste è, in ogni caso, vietato il subappalto anche parziale.

Art. 19

Trattamento dei dati – consenso

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati. Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 20

Soluzione delle controversie – Foro Competente – Domiciliazione delle parti

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Napoli, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 21

Spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari, le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Articolo 22

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del danno.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.

Articolo 24

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;
- c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in

giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 25

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Napoli, li 22/12/2017 .

Per il Fornitore

Per l'Amministrazione

ALLEGATI

Allegato "A" – Capitolato Tecnico;

Allegato "B" – Offerta economica;

Allegato "C" – Patto di integrità

Allegato "D" – Tracciabilità.



All. A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
- Napoli -

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento del servizio di restauro arredi del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli.

CIG:
ZF71FC8D7C

PREMESSA

il presente documento descrive le prescrizioni minime che l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente gara.

L'organizzazione del servizio appaltato dovrà rispondere alle esigenze organizzative e produttive dell'Amministrazione.

Il prezzo di riferimento per eventuali incrementi o diminuzioni di attività sarà quello offerto dall'impresa e risultante dalla gara.

Articolo

1

Oggetto dell'appalto e quantificazione

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di restauro degli arredi del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli.
2. Le prestazioni devono essere effettuate interamente a spese dell'Impresa appaltatrice, d'ora in avanti denominata "Impresa", con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa.
3. Il numero degli arredi e la tipologia degli stessi è il seguente:
 - a) Sedie presidenziali n. 75
 - b) Sedie in legno n. 15
 - c) Librerie n. 35
 - d) Attaccapanni n. 3
 - e) Tavoli n. 41
 - f) Realizzazione parete insonorizzata per aula udienza

Articolo

2

Prestazioni dell'Impresa

La gara concerne l'affidamento del servizio di restauro degli arredi del TAR Campania Napoli e si svolgerà come segue:

La prima fase dell'intervento, consiste nel catalogare i vari elementi oggetto degli interventi di recupero, previo inventario. Tale attività, sarà posta in essere dalla ditta aggiudicataria, coadiuvata dal personale della Amministrazione ordinante.

La seconda fase dell'intervento, consisterà nello stabilire il cronoprogramma delle attività a farsi. Precisamente: la quantità di sedie e poltrone presidenziali, da trasferire in laboratorio ed i tempi di consegna degli arredi .

La terza fase, consisterà nel realizzare la revisione delle scrivanie, delle librerie, dei tavoli e degli attaccapanni. Tale attività, sarà realizzata - direttamente - in loco (sede uffici TAR CAMPANIA p.zza Municipio,64 NA - ove si trovano gli arredi da riparare). Invece, per quegli elementi danneggiati, in maniera tale, da non poter essere sistemati in loco (sede uffici TAR, ove si trovano gli arredi da riparare), si provvederà d'intesa con l'Amministrazione ordinante, a realizzare le attività di riparazione in un locale messo a disposizione per consentire tali interventi.

Sedia presidenziale:

Le sedie, presentano i segg. problemi di funzionamento e/o di rotture:

- pistoni pneumatici malfunzionanti. Detti pistoni, sono a atti a consentire la regolazione della sedia in altezza;
- le ruote girevoli malfunzionanti e/o addirittura mancanti. Tali malfunzionamenti, impediscono, in alcuni casi il più semplice spostamento.
- le sedute in ecopelle si presentano tagliate in più punti, consumate e con il supporto spugnoso ormai esaurito.
- gli schienali, nella quasi totalità dei casi, si presentano in ottime condizioni, necessitano solo di qualche piccolo intervento di recupero.

L'intervento sia funzionale che estetico, sarà svolto eseguendo il completo smontaggio della sedia, separando di fatto la struttura portante dalla seduta. Ciò per permettere, la sostituzione del pistone pneumatico, per la regolazione dell'altezza della stessa e la sostituzione delle ruote.

Si provvederà, altresì, a rifare tutte le sedute.

Nello specifico si rimuoveranno : a) il vecchio rivestimento in ecopelle, strappato/spaccato e/o deteriorato in più punti; b) la vecchia spugna dalla seduta, ormai, esaurita e/o invecchiata ed ingiallita ; c) tutti i chiodini (c.d. bollette) di chiusura e sostituzione con nuovi chiodini, in color oro anticato; d) lo schienale, sarà interessato da revisione e sistemazione.

Si precisa, altresì, che il colore del rivestimento in ecopelle, sarà deciso dal RUP della procedura e previo campione realizzato - direttamente - sulla sedia.

La struttura lignea, verrà controllata e sistemata con l'integrazione di parti - ove mancanti - della stessa essenza e lucidata. ***n. di sedie 75.***

Sedie in legno.

le sedie si presentano in condizioni abbastanza buone, necessitano per lo più di sistemazione della struttura e ove necessario di integrazioni di parti mancanti.

saranno rifatte tutte le sedute che presenteranno difetti sia estetici che funzionali, con sostituzione del

- a) rivestimento in ecopelle, strappato/spaccato e/o deteriorato in più punti;
- b) la vecchia spugna dalla seduta, ormai, esaurita e/o invecchiata ed ingiallita ;
- c) tutti i chiodini (c.d. bollette) di chiusura e sostituzione con nuovi chiodini, in color oro anticato
- d) gli schienali in similpelle ove presenti saranno interessati da interventi di sistemazione.

Si precisa, altresì, che il colore del rivestimento in ecopelle, sarà deciso dal RUP della procedura e previo campione realizzato - direttamente - sulla sedia.

La struttura lignea, verrà controllata e sistemata con l'integrazioni di parti - ove mancanti - della stessa essenza e lucidata. ***n. di sedie 15.***

Librerie, scrivanie e tavoli.

Su tali elementi di arredo, dopo una serie di controlli sulla stabilità, funzionalità e tenuta, saranno effettuati tutti gli interventi utili e necessari, finalizzati alla buona riuscita del lavoro. All'uopo si precisa, altresì, che si provvederà alla sostituzione di serrature "yale" per cassetti, ove necessario.

Sostituzione di guide scorrevoli, sistemazione delle strutture portanti, cerniere di tenute per le ante, serrature per le ante delle librerie etc..

Saranno controllate tutte le pareti lignee delle librerie e sistemate con nuove viti di fissaggio.

Librerie n. 35

Tavoli n. 41

Attaccapanni n. 03

Parete insonorizzata

Realizzazione di parete insonorizzata, in legno, per aula udienza di circa 20 mq compatibile con la “boiserie” già esistente.

Articolo

3

Piano dei Lavori, modalità di esercizio e modifiche del servizio di pulizia –

1. L'impresa ha l'obbligo di presentare, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, un piano particolareggiato dei lavori come previsto nel precedente articolo 2 che tenga conto delle disposizioni di seguito riportate e indichi tra l'altro:

- il nominativo del responsabile del servizio;
- il numero complessivo del personale impiegato, con nominativi e dati anagrafici;
- nel caso di variazione a qualunque titolo del personale, l'impresa si obbliga a presentare la comunicazione, anche via fax entro le 48 ore successive alla sostituzione;
- gli orari di svolgimento del servizio;
- le schede tecniche dei prodotti impiegati

L'impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione al piano di cui sopra.

2. Gli interventi realizzati in concordati con il responsabile del procedimento per evitare ogni interferenza con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione.

3. L'Impresa non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio.

Articolo 4

Operatori addetti ai servizi

1. Entro dieci giorni dall'inizio del servizio presso la sede, l'Impresa comunicherà per iscritto al Rup i nominativi delle persone impiegate. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata entro e non oltre 8 ore.
2. L'Impresa dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e ben addestrato, dotato di adeguate competenze professionali. Inoltre, l'Impresa dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
3. Il personale dell'Impresa deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà firmare, all'inizio e alla fine delle attività, apposito registro predisposto per il controllo degli accessi ai locali. Su tale

registro andranno indicate le attività svolte durante l'orario di lavoro.

4. Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa sia nei confronti dei Committenti che di terzi.

Articolo 5

Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e s.m.i..L'Amministrazione, se del caso, al fine di consentire all'Impresa l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza, fornirà preventivamente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto del servizio.

L'Impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Articolo

6

Fornitura prodotti

1. Tutti i prodotti utilizzati, ivi compresi quelli per la disinfestazione e derattizzazione, dovranno essere registrati al Ministero della Sanità, e dovranno avere le caratteristiche prescritte nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 e rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità".

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati da scheda tecnica e scheda di sicurezza CE comprendenti:

- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei centri antiveneno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

L'Impresa dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate per l'asportazione dello sporco, non comportino alterazioni o danni alle superfici trattate.

2. All'Impresa verrà assegnato apposito locale da utilizzare come deposito, fermo restando che l'Impresa rimarrà responsabile della custodia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Articolo 7

Attrezzature

1. Le attrezzature utilizzate dal personale per l'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche,
2. L'Impresa deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere nonché in regola con la normativa vigente.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

3. Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'Impresa e dovranno essere

contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo dell'Impresa.

4. L'Impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate; l'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.
5. L'Impresa dovrà assicurarsi che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei locali. Le stesse non devono pertanto essere rumorose (in particolare quando utilizzate durante gli orari di lavoro degli uffici), devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, in conformità a quanto previsto e regolamentato dalle vigenti normative in tema di sicurezza. L'Impresa è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. L'Impresa si impegna a consegnare le certificazioni di dette macchine al Rup.
6. Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione del servizio, resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di acqua, energia elettrica e del locale deposito. Tale fornitura avviene nell'interesse dell'Impresa e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi.

Articolo 8 **Obblighi** **dell'Impresa**

1. L'Impresa si obbliga all'esatto adempimento del servizio secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.
2. In particolare l'Impresa si impegna:
 - 2.1 all'osservanza delle norme della legge 25/01/1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
 - 2.2 si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge del 3/8/ 2007 n. 123, dal d.lgs. del 19/4/2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella legge del 5/3/1990, n. 46 e s.m.i.;
 - 2.3 ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto d'appalto accuratamente ed a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
 - 2.4 ad adottare durante l'espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e, in difetto, al loro risarcimento;
 - 2.5 a contrarre, se non già in possesso, idonea assicurazione contro tutti gli eventuali danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà;
 - 2.6 ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
 - 2.7 ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l'obbligo della tenuta della scheda

professionale del lavoratore, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere a tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'Impresa ed i propri dipendenti; l'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data del contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- 2.8 ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
 - 2.9 a portare a conoscenza del proprio personale che l'Amministrazione è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'Impresa stessa, e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione;
 - 2.10 ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
 - 2.11 ad istituire un apposito registro nel quale, il giorno stesso in cui vengono eseguite, saranno annotate le attività svolte presso la sede del TAR;
3. L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato tecnico sono da essa riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non è né limitata né riduce comunque la disponibilità.
 4. L'Impresa è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti.
 5. L'Impresa è pertanto tenuta a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dall'Amministrazione o da terzi in dipendenza delle esecuzioni del servizio.
 6. Nessun rapporto di lavoro subordinato o comunque contrattuale viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e le risorse addette al servizio. Queste ultime sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.
 7. In caso di inadempienza contributiva riscontrata ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs del 18/04/2016, n.50, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9

Valutazione dell'efficacia/qualità del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a di controlli a campione diretti ad

accertare:

a) **il livello qualitativo delle prestazioni erogate.**

Tali verifiche avverranno in contraddittorio con l'Impresa e l'esito complessivo del controllo verrà riportato

in apposito verbale.

Gli esiti delle verifiche effettuate andranno annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

b) **il rispetto delle prescrizioni contrattuali**

in particolare dei tempi e modalità di esecuzione dichiarati nell'offerta tecnica. Tale controllo potrà riguardare:

· puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Piano dei Lavori;

· annotazione da parte del personale dell'Impresa sul registro delle firme, dell'orario di entrata ed uscita, nonché del servizio eseguito;

· utilizzo da parte del personale dell'Impresa della divisa di lavoro;

· utilizzo dei prodotti, delle attrezzature e delle metodologie dichiarate dall'Impresa nell'offerta tecnica;

· utilizzo di prodotti o attrezzature a norma e prodotti provvisti della scheda di sicurezza.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

Tali verifiche avverranno in contraddittorio con l'Impresa e l'esito del controllo verrà riportato in apposito verbale.

Articolo 10

Responsabilità dell'Impresa e polizza assicurativa

1. Ogni e qualunque responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente all'esecuzione del servizio affidata all'Impresa e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti dai lavori medesimi, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisoriale, da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa od incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., saranno assunti dall'Impresa nella persona del suo legale rappresentante sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
2. Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative alle prestazioni affidate all'Impresa farà capo alla stessa ed al suo Legale Rappresentante.
3. Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Impresa è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.
4. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa; è altresì compresa la responsabilità per danni cagionati al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.
5. L'Impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, in proprio o tramite il proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio. La responsabilità indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Impresa dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
6. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere,

derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Impresa che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa dovrà produrre all'atto della stipula contrattuale copia del contratto di assicurazione a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Amministrazione e/o terzi a qualsiasi titolo presenti) con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Articolo 11

Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto all'esecuzione del servizio previsto dal programma di cui all'articolo 3 del presente capitolato, all'impresa verrà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L n. 136/2010

Articolo 13

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato tecnico si fa rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. del 18/04/2016, n.50, alle norme del codice civile per la stipula del contratto e la successiva fase dell'esecuzione e alla direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della G.A..

Oggetto: Tracciabilità flussi finanziari nei contratti pubblici - L. n. 136/2010, n. 136 e s.m.i.

Denominazione Ditta: CHIANESE S.r.l.

Sede Legale: BZEDOU - VIA RAIMONDO ANNECCHINO 131 F. 12

C.F.: 07162890631 P. IVA: 07162890631

Il sottoscritto GIULIO CHIANESE,

nato a NAPOLI (NAPOLI), il

07-12-1969, C.F. CHNGLI69T07F839X,

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa sopra indicata ed in nome e per conto della stessa, nell'ambito dei rapporti negoziali intercorrenti con codesto Tribunale, visti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'oggetto, consapevole che la falsa attestazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla fornitura di beni/servizi, DICHIARA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzarsi da parte di codesto Tribunale per tutti i pagamenti relativi all'esecuzione dei contratti intercorrenti con il Tribunale stesso, **C.I.G. ZF71FC8D7C** nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

Conto corrente dedicato (IBAN): IT IT5420502303400010570013718

Persona/e delegata/e ad operare su di esso:

- Cognome e nome: CHIANESE GIULIO

Luogo di nascita: NAPOLI

Data di nascita: 07-12-1969

Codice fiscale: CHNGLI69T07F839X

- Cognome e nome: _____

Luogo di nascita: _____

Data di nascita: _____



Codice fiscale:	_____
- Cognome e nome:	_____
Luogo di nascita:	_____
Data di nascita:	_____
Codice fiscale:	_____
- Cognome e nome:	_____
Luogo di nascita:	_____
Data di nascita:	_____
Codice fiscale:	_____

Il sottoscritto si impegna altresì a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con la firma in calce alla presente dichiarazione, si esprime il consenso e si autorizza l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione.

Dati per la richiesta del durc:

Dati di iscrizione agli Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 06067218

INAIL Sede competente: NAPOLI

INPS - datore di lavoro - matricola azienda: 5121323638

INPS Sede competente: NAPOLI

Tipologia del contratto di lavoro applicato ai dipendenti: INDUSTRIA

Indirizzo p.e.c. della ditta: CHIARÉ S.p.A. PEC.IT

Luogo Pozzuoli li, 17-11-2017

Firma


Chianese S.r.l.

(1)
M
Ch

RESTAURI E MANUTENZIONI EDIFICI STORICI

VIA R. ANNECCHINO, 131 FAB. 12
80078 POZZUOLI (NA)

TEL : 08119566991

E-MAIL
PEC

CHIANESESRL@GMAIL.COM
CHIANESESRL@PEC.IT

FAX 0810099831



Spett.le Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania
Ufficio Economato

Piazza Municipio, 64
80133 - NAPOLI

OGGETTO: Procedura negoziata per la gara per l'affidamento del servizio di restauro arredi presso la sede del TAR Campania-Napoli ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016- C.I.G. ZF71FC8D7C

Il sottoscritto GIULIO CHIANESE nato a NAPOLI il 07/12/1969, in qualità di legale rappresentante della SOCIETA' CHIANESE SRL, con sede legale in POZZUOLI, via RAIMONDO ANNECCHINO 131 F.12 Prov.(NA) cap 80078 numero di telefono 08119566991 numero di fax 0810099831 mail CHIANESESRL@GMAIL.COM, pec.CHIANESESRL@PEC.IT codice fiscale e partita Iva 07162890631.

OFFRE

per l'esecuzione del servizio in oggetto, il prezzo complessivo di € 28281,60 (in cifre, max 2 decimali dopo la virgola), dicasi Euro VENTOOTTOMILADUECENTOOTTANTUNO/SESSANTA (in lettere), al netto di IVA, pari ad un ribasso percentuale del 4% (in cifre, max 2 decimali dopo la virgola), dicasi QUATTRO per cento (in lettere) sull'importo posto a base di Euro 29.460,00 oltre IVA.

I costi della sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, quantificati dall'Amministrazione in € 883,00 per l'intero periodo contrattuale, non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, lo scrivente

DICHIARA

che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad € 1750,00

POZZUOLI li 17/11/2017

CHIANESE SRL
AMMINISTRATORE UNICO
Giulio Chianese
Giulio Chianese

(anche per espressa accettazione del foglio patti e condizioni/capitolato speciale)



Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Napoli

PATTO DI INTEGRITA'

Questo documento costituisce parte integrante di qualsiasi contratto in cui è parte la Giustizia Amministrativa. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto all'atto della stipula.

Il Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione di questa Amministrazione e dell'aggiudicatario di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Tutto il personale in servizio a qualsiasi titolo presso questa Amministrazione impiegato ad ogni livello nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara l'assenza di situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con gli altri concorrenti alla gara che non si è accordato con altri partecipanti alla gara per influenzarne gli esiti..

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra questa Amministrazione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

DICHIARAZIONI DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTEGRITA' ANTICORRUZIONE

Oggetto dell'appalto:

C.I.G.

Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità di cui al Piano Anticorruzione approvato con decreto n. 7 del 30 gennaio 2014 dal Presidente del Consiglio di Stato.

Con la presente dichiarazione,

il sottoscritto/a _____

nato a _____ prov. _____

in data _____ e residente a _____

prov. _____ in via/piazza _____

n. _____ nella sua qualità di _____

della ditta _____

c.f. _____ p. iva _____

con sede in _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ iscritta

nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di _____

partecipante alla procedura di gara in oggetto indicata,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

SI IMPEGNA ESPRESSAMENTE:

- ad osservare le regole comportamentali definite dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento della Giustizia Amministrativa;
- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio in oggetto;

- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti;
- a prendere atto e accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - risoluzione o perdita del contratto;
 - esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per 5 anni;
- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

DICHIARA

altresì:

- l'assenza di situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con gli altri partecipanti alla gara e che non si è accordato per influenzarne gli esiti;
- di conoscere ed accettare che il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto;
- di non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti dell'Amministrazione cessati dal servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro;
- di conoscere e accettare che ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra questa Amministrazione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente;
- di conoscere ed accettare che la mancata consegna della presente dichiarazione, debitamente sottoscritta dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente, comporterà la mancata stipula del contratto;
- di conoscere e accettare che la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che si stipulerà tra le parti dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Luogo _____ li, _____

Firma